



**COMUNE DI RIANO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 06901373 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
www.comune.riano.rm.it

## DECRETO N. 1 del 22/04/2024

OGGETTO: **Indizione elezioni per la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani**

### IL SINDACO

**Vista** la L.R. n. 20/2007 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" ed in particolare, l'art. 2, il quale al fine di promuovere la partecipazione, riconosce il ruolo dei Consigli Comunali dei Giovani, autonomamente istituiti dagli Enti Locali;

**Vista** le deliberazioni consiliare n. 50 del 12.12.2023 con la quale veniva istituito il Consiglio Comunale dei Giovani e ne veniva approvato il relativo regolamento;

**Accertato** che bisogna procedere alla nomina del Consiglio Comunale dei Giovani, a mezzo l'indizione di consultazioni elettorali;

**Visti** gli articoli sotto elencati, relativi alla parte seconda del regolamento istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani:

➤ **Art. 12 – Requisiti degli elettori**

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Essere residenti nel Comune;
  2. Aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
  3. Non aver superato il diciottesimo anno di età;
  4. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

➤ **Articolo 13 – Requisiti di eleggibilità**

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 12.

➤ **Articolo 14 – Indizione delle elezioni**

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di

- svolgimento della procedura elettorale,
2. Nello stesso atto determina:
    - La data delle consultazioni;
    - I seggi elettorali;
    - L'orario di apertura e chiusura del seggio,
  3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.
- **Art. 15 – Liste elettorali**
1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali;
  2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Le liste devono essere corredate del certificato di residenza di ogni sottoscrittore.
  3. Le liste devono essere presentate in Comune, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni;
  4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 13;
  5. Nella formazione delle liste dei candidati si garantisce la rappresentanza di genere per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5).
  6. Le liste devono necessariamente indicare:
    - Il simbolo e la denominazione della lista;
    - Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista;
  7. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 16.
  8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, pena l'esclusione dalla lista.

## **DECRETA**

Di indire, ai sensi dell'art. 14 del richiamato regolamento comunale, le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani, per giorno 30 maggio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Di costituire una sola sezione elettorale, presso la Sala Consiliare della Sede Municipale in L.go Monte Chiara n°1, Riano;

Di stabilire che il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 30 maggio 2024;

Di stabilire che le operazioni di scrutinio avranno luogo il 30 maggio 2024 al termine delle votazioni;

Di precisare che il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato per il 13 maggio 2024, entro le ore 12.00 e che le liste verranno pubblicate sul sito web istituzionale e sui canali social istituzionali del Comune di Riano.

Di stabilire che la Commissione elettorale è così composta:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile Servizi Demografici,

con nomina del responsabile del Settore amministrativo, segretario del seggio.

Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line del sito web istituzionale fino al 30 maggio 2024, data di svolgimento delle elezioni, e di darne adeguata divulgazione.

f.to **Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

**N. 454 del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **24/04/2024**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **POMPETTI ANNA RITA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **24/04/2024**